



## Art. 66 - Persone ammesse nel recinto di giuoco

### Art. 66

#### Persone ammesse nel recinto di giuoco

- 1) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti, Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale, sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso:
  - a) un dirigente accompagnatore ufficiale
  - b) un medico sociale
  - c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari
  - d) di un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società
  - e) i calciatori di riserva
  - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società
- 2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito REGIONALE e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
  - a) un dirigente accompagnatore ufficiale
  - b) un medico sociale
  - c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato da medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente
  - d) i calciatori di riserva.
- 3) Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.
- 4) Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.
- 5) Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono occupare posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.